

COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

IL SINDACO

Visti gli artt. 3 e seguenti della legge 5 maggio 1952, n.405, pubblicata sulla G.U. del 6.5.1952, n.105 e l'art.2 della legge 27.12.1956, n.1441, pubblicata sulla G.U. del .1.1957, n.2

INVITA

tutti coloro che non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti voluti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.4.1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art.12 della stessa legge, ad iscriversi, non più tardi del MESE DI LUGLIO P.V., negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di 1° e 2° grado.

Maruggio, lì 16-04-2025

IL SINDACO

Dr. Adolfo Alfredo LONGO



(Art.9 della legge n.287/1951)

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE

I Giudici Popolari della Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo di studio finale di Scuola Media di 1° grado, di qualsiasi tipo.

(Art.10 della legge n.287/1951)

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

I Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di Scuola Media di 2° grado, di qualsiasi tipo.

(Art.12 della legge n.287/1951)

INCOMPATIBILITA'

Non possono assumere L'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) I magistrati e in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.